



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

---

**COPIA**

### Verbale di Deliberazione nr. **64** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX L.P. 23/90 CON CONTESTUALE SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' REGAZZINI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSI AVVENTURA.**

---

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** mese di **aprile** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	- SINDACO	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	- VICE SINDACO	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS FRANCO</b>	- ASSESSORE	<b>Assente ingiustificato</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	- ASSESSORE	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	- ASSESSORE	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX L.P. 23/90 CON CONTESTUALE SOSPENSIONE VINCOLO DI USO CIVICO PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE AREA PUBBLICA IN LOCALITA' REGAZZINI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSI AVVENTURA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso come l'Amministrazione di Malè, sempre attenta ad impostare sagge politiche di valorizzazione del proprio territorio, così come a sostenere le esperienze di sviluppo turistico dello stesso, alcuni anni addietro avesse valutato positivamente la possibilità di diversificare l'offerta complessiva integrando le strutture sportive e ricreative esistenti mediante il sostegno di progetti finalizzati alla creazione di un parco avventura o percorso di sopravvivenza.

Che detta iniziativa si propose quale strumento volto ad attuare un progetto di sviluppo integrato, basato su una visione globale, unitaria e coerente delle problematiche e delle prospettive di sviluppo della nostra comunità.

Evidenziato infatti come per diversificare la clientela, costituita ancora oggi soprattutto da persone non giovanissime, si era ritenuto che un area attrezzata con strutture che facessero leva su abilità e coraggio potesse risultare una vera attrattiva per i giovani.

Dato atto come a partire dalla primavera 2006 entrò così in funzione, individuato a mezzo gara un soggetto gestore, il parco di località Regazzini, proposta che da subito ha suscitato interesse e che nel tempo, naturalmente anche grazie alla professionalità degli operatori addetti è sicuramente cresciuta e potrà essere ulteriormente sviluppata.

Evidenziato come il rapporto precedente in essere risulta scaduto, tanto da dover oggi ritenere necessario provvedere ad attivare una nuova procedura di gara.

Convenuto per questo di indire una nuova asta pubblica per l'affido in concessione di detta area alle condizioni e patti risultanti dal bando predisposto dalla segreteria comunale, documento che redatto in coerenza con gli obiettivi sopra indicati ben affronta e risolve le problematiche di carattere generale e specifico.

Evidenziato tra l'altro come lo stesso contempli in offerta un canone di €. 4.500,00-. più IVA, importo giudicato corretto conoscendosi oggi meglio il possibile interesse commerciale che l'offerta può suscitare, vero che il parco si è rivelato un buon attrattore di ospiti.

Dato atto ancora come sia stato giustamente proposto di definire il contratto per un periodo di anni sei, rinnovabile di ulteriori sei previa sospensione del vincolo di uso civico, così da tenere in debita considerazione il ragionevole interesse del gestore a ripartire i costi dell'investimento in un tempo non troppo esiguo.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 ed in particolare gli artt. 17, 19 e 39, nonché l'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.

Considerato, in particolare, che l'intervento in questione interessa la p.f. 909 in C.C. Malè e che la stessa è gravata da diritto di uso civico a favore della frazione di Malè, giusto decreto di assegnazione di Terre di Uso Civico emesso dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per le Province di Trento e Bolzano in data 06.09.1942 sub. G.N. 196/2.

Atteso che trattandosi di realtà gravate da diritto di uso civico e dovendosi pertanto operare nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 15, comma 6 della Legge provinciale 14.06.2005 n. 6, "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", necessita in via contestuale disporre la sospensione del vincolo d'uso civico, provvedimento di competenza della Giunta comunale che, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita tra l'altro del provvedimento autorizzatorio dell'Autorità Provinciale.

Che alla luce di quanto sopra espresso si ritiene di poter disporre in merito, in coerenza rispetto a scelte già fatte, vero che la società a beneficio della quale produrrà effetti la presente decisione, con la propria attività andrà a rafforzare la vocazione turistica di Malè integrando e quindi sviluppando l'ampia offerta di servizi che già oggi vengono garantiti e, ciò, senza che gli impianti approntati vengano a compromettere l'ambiente nel quale si inseriscono.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per anni 6, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'Allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso di parte della p.f. 909 in C.C. Malè, che dovrà essere destinata all'allestimento di un parco avventura a linee di gioco aeree.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'avviso di asta per la cessione in uso per anni sei dell'area a parco in località Ragazzini di Malè su quota parte della p.f. 909 in C.C. Malè, così da destinarla alla realizzazione e gestione di un parco avventura, atto che unitamente alla planimetria che individua le superfici costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di esperire, tra tutte le persone e ditte in possesso dei requisiti prescritti, asta pubblica partendo da un canone annuo base determinato in €. 4.500,00.-.
3. Di disporre perché copia dell'avviso d'asta sia pubblicato all'albo telematico e pretorio del Comune, dei Comuni della Valle e agli albi frazionali per venti giorni consecutivi a'sensi e per gli effetti dell'art. 10, I° comma del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg., assicurandone comunque ulteriore diffusione.
4. Di procedere alla stipulazione del contratto in forma di atto pubblico, trattandosi di concessione di suolo pubblico autorizzando il Sindaco, sulla base delle risultanze di gara, all'assunzione di ogni successivo provvedimento.
5. Di procedere per la contestuale sospensione, per anni sei, periodo equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sugli immobili di cui in premessa, sospensione che diverrà operativa solo con la pronuncia di aggiudicazione.
6. Di dare atto che le somme di cui al punto 1. saranno introitate al capitolo 9550 - articolo 0 - codice di bilancio 3020955 - del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, con destinazione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
7. Di porre a carico dell'assegnatario le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **13.04.2015** al giorno **23.04.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, **10.04.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Allegato alla delibera giuntale  
n. 64 di data 09.04.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott. Giorgio Osele -

Prot. n. \_\_\_\_/1.8

Malè, \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Bando di gara per la concessione in uso, mediante asta pubblica, in conformità all'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., dell'area a parco in località Regazzini di Malè per realizzazione e mantenimento in gestione di percorsi avventura.

**In esecuzione** della deliberazione giuntale n. 64 dd. 09.04.2015, è indetta asta pubblica, a'sensi dell'art. 20 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m..

**Premesso** che il Comune di Malè è proprietario di un'area a parco denominata Regazzini, parco che copre una superficie di circa 25.000 mq., contraddistinto catastalmente dalla p.f. 909 del C.C. di Malè, appartenente al Demanio del Comune di Malè, bene gravato da uso civico e per il quale interverrà la sospensione del vincolo.

Considerato che l'area è attualmente destinata a spazi ricreativi all'aperto con allestiti campo bocce, palestra artificiale, parco giochi, percorso vita, percorso avventura e ristorante, mentre la restante parte, spazi ricreativi coperti, è destinata a manifestazioni e feste in genere.

Preso atto che al fine di integrare l'offerta turistica complessiva, creando una maggior complementarietà tra le diverse strutture sportive esistenti in Malè, molte delle quali site nelle vicinanze dell'area in parola, si è ritenuto che lo stesso parco potesse essere destinato in via concorrente ed integrativa all'uso che persone fisiche o società intendessero fare per gestire un percorso avventura. Dato atto come il parco risulti già approntato mediante la messa in opera di sei percorsi aerei rispettivamente composti da 9, 13, 13, 13, 16 e 19 linee oltre a 2 percorsi iniziali di orientamento e uno denominato "Powerfan".

**Oggetto** della concessione in uso di un'area di circa 1 ettaro, così come meglio individuata nell'acclusa planimetria coincidenti con quota parte della p.f. 909 in C.C. Malè. L'area stessa vede oggi allestiti i percorsi di cui in premessa, percorsi che realizzati dal precedente gestore, nel caso non intervenga attraverso libera contrattazione un accordo di



GCA00064.DOC

UFFICIO SEGRETARIA  
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)  
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116  
Cod. Fisc. 00378700223  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

acquisto, nolo o altro, dovranno essere dallo stesso smantellati con termine ultimo del 31 maggio 2015. L'intesa tra le parti dovrà essere raggiunta e formalmente comunicata entro il 20 maggio 2015, termine oltre il quale il Comune inviterà il precedente assegnatario, per iscritto, a procedere al loro completo smantellamento con verifica finale della corretta esecuzione. Per quanto sopra l'area sarà assegnata in piena disponibilità a far data 01.06.2015, termine con cui avrà decorrenza il rapporto contrattuale.

L'assegnatario delle aree dovrà garantire il sicuro utilizzo degli spazi non aerei da parte della normale utenza, ancorché non interessata a partecipare all'attività ludico ricreativa promossa dai gestori del parco avventura; in tal senso per nessuna ragione potranno essere utilizzati gli spazi ove esistono attrezzature permanenti di gioco per bambini. I percorsi di abilità dovranno rimanere aerei e come tali riconfermare o presentare, se nuovi, soluzioni tecniche tali da non comportare la realizzazione di manufatti particolari, da non richiedere il taglio di piante o comunque comprometterne la corretta e ordinaria vita vegetativa. L'Ente in ogni momento potrà promuovere all'interno dell'area assegnata lavori di taglio colturale del bosco potendo per questo chiedere, con idoneo preavviso, la sospensione dell'attività senza che nulla abbia a pretendere e chiedere l'assegnatario. Le scelte in ordine a materiali e loro messa in opera dovranno garantire un inserimento ambientale corretto e come tale non impattante. Relativamente alla sicurezza generale del luogo dovrà sempre risultare precluso l'accesso libero alle diverse linee anche nei casi in cui la custodia dei percorsi allestiti non sia assicurata mediante presenza di personale a ciò addetto. Il concreto utilizzo della struttura è comunque condizionato all'ottenimento ed al mantenimento della licenza di agibilità delle strutture, impianti ed attrezzature ex art. 68 e 80 del T.U.L.P.S., di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il gestore del parco dovrà inoltre ottenere la prescritta autorizzazione ex art. 68 del T.U. leggi di P.S. pena l'interdizione all'uso degli impianti stessi. L'esercizio delle strutture approntate o approntabili nell'area è subordinato al rispetto delle modalità operative e prescrittive in ordine al rilascio delle licenze di agibilità per i parchi avventura introdotte a livello Provinciale.

**Requisiti di partecipazione;** potranno presentare offerta tutte le persone fisiche e le persone giuridiche iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività compatibili con quelle che potranno esser ivi svolte in dipendenza delle previsioni del presente bando.

Possono presentare offerta alla gara anche le imprese che, pur non svolgendo l'attività, si impegnano ad acquisire le necessarie autorizzazioni al fine dell'apertura dell'attività entro tre mesi dall'aggiudicazione della concessione degli spazi. In tal caso il rapporto di concessione decorre comunque dal momento in cui l'Amministrazione è in grado di mettere a disposizione gli spazi, a prescindere dalla data di ottenimento delle autorizzazioni.

L'iscrizione all'apposito Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura non è condizione sufficiente per poter partecipare alla gara, in quanto



GCA00064.DOC

UFFICIO SEGRETERIA  
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)  
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116  
Cod. Fisc. 00378700223  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

i partecipanti dovranno poter dichiarare di assegnare alla conduzione del parco avventura soggetti aventi i requisiti tecnico-professionali richiesti da normativa.

**Criteri di aggiudicazione:** la scelta del contraente sarà effettuata in base a graduatoria predisposta considerando le offerte economiche contenenti l'indicazione di percentuali al rialzo rispetto ad un canone base di concessione annuo di € 4.500,00.- e dei contenuti della proposta tecnica da far risultare da specifico documento di progetto indicante il tipo di attività svolta, gli eventuali nuovi percorsi che si intenderanno realizzare, le opere da approntare e le interferenze con strutture e piante oggi a dimora, nonché quant'altro l'offerente ritenga utile al fine della valutazione della complessiva proposta.

Il prezzo verrà valutato in ragione di sessanta centesimi ed il progetto gestionale e di sviluppo in ragione di quaranta centesimi.

Verrà dato luogo alla gara e alla aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta valida, e che la stessa sarà presa in considerazione se non condizionata, generica o mancante di elementi richiesti. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile per l'offerente mentre non vincola l'Amministrazione. Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere si riterrà prevalente quest'ultimo.

**Durata del contratto** di concessione viene stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal giorno di formale sottoscrizione del verbale di consegna da formalizzare nei termini che l'Amministrazione determinerà, con facoltà di recesso anticipato da parte di entrambe le parti da comunicare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In relazione a detta evenienza l'aggiudicatario corrisponderà a titolo di penale una somma pari a sei dodicesimi del canone pattuito oltre a dover corrispondere le mensilità che coprano il periodo di vigenza contrattuale. Il rapporto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di anni 3 (tre) per volontà delle parti purché non intervengano ragioni preclusive. Il gestore dell'area a fine contratto non potrà pretendere nulla a titolo di avviamento né vantare prelazione alcuna nei confronti dell'Ente.

**Ulteriori condizioni** saranno stabilite nel contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario. La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.

L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dall'Amministrazione appaltante, una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al canone annuo di concessione offerto.

L'aggiudicatario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione dell'attività oggetto del contratto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.-.





## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

E' previsto il divieto di subconcessione o cessione del contratto senza autorizzazione del Comune. Tale inadempienza è considerata ipso iure causa di risoluzione del contratto.

Viste le finalità che intende perseguire l'Amministrazione comunale è fatto divieto di modificare la destinazione delle aree fatte oggetto di concessione salvo automatica revoca dell'affidamento.

Ogni lavoro di approntamento ed adattamento dell'area assegnata, così come pure l'acquisto di ulteriori attrezzature, oltre a quelle già in opera che verranno mantenute, compete al concessionario che al termine del periodo di affidamento dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smantellamento di ogni manufatto nel termine di scadenza del rapporto.

Ogni opera realizzata dovrà esser preventivamente autorizzata e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso.

**Invio dell'offerta, della documentazione di gara e termine di ricezione;** l'offerta e la documentazione di gara dovranno essere inserite in plico sigillato sui lembi di chiusura, e riportante all'esterno:

- il nominativo e l'indirizzo del mittente;
- gli estremi dell'Amministrazione Comunale quale destinatario;
- l'oggetto della gara "Offerta per la gara di concessione dell'area Regazzini per allestimento e gestione di un parco avventura";
- sui lembi di chiusura del plico, la firma o la sigla o la stampigliatura del mittente partecipante alla gara;
- L'offerta e la documentazione di progetto, senza alcun altro documento, dovranno a loro volta esser chiuse in una busta sigillata con le medesime modalità sopra descritte ed inserita nel plico (con la documentazione di gara);
- Il predetto plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Malè – piazza R. Elena n. 17, cap. 38027, Malè (TN) a mezzo posta o in altra forma considerata equivalente dall'ordinamento (ad es. corriere), o consegnata a mano (con rilascio di apposita ricevuta),

**entro le ore 12.00 del giorno**

**La procedura di apertura delle buste e l'esame della documentazione si svolgerà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso il Settore Segreteria del Comune di Malè.**

**In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, a seguito della valutazione del progetto gestionale e di sviluppo da parte della Commissione tecnica, si procederà all'apertura delle offerte economiche previa comunicazione del punteggio conseguito a cura della Commissione di gara.**





## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

### Offerta e documentazione da presentare per la partecipazione alla gara a pena di esclusione:

- a) Offerta, redatta su carta bollata o resa bollata, che dovrà contenere, a pena di esclusione:
- (1) la data;
  - (2) l'oggetto della gara;
  - (3) la percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, tenendo conto che in caso di discordanza sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere;
  - (4) la firma del partecipante alla gara. Nel caso di persona giuridica, l'offerta dovrà essere sottoscritta da persona in possesso del potere di impegnare legalmente l'Impresa.
- b) Cauzione provvisoria per un importo pari ad € 4.500,00.- da prestarsi con assegno circolare intestato al comune di Malè, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta da incamerarsi in caso di non sottoscrizione del contratto nei termini indicati dall'ente.
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- 1) l'iscrizione alla Camera di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - 2) se l'Impresa che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l'Impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'Impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
  - 3) che nei confronti dell'Impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione dovrà riguardare: - il titolare dell'Impresa se trattasi di Impresa individuale; - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; - i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti; - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
  - 4) che nell'esercizio della propria attività non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione;
  - 5) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
  - 6) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;



GCA00064.DOC

UFFICIO SEGRETERIA

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)

Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116

Cod. Fisc. 00378700223

E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)

[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

- 
- 7) che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d'appalto;
  - 8) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99, ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificando i motivi;
  - 9) di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali contenute nel presente bando;
  - 10) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove viene espletata l'attività commerciale e delle norme previdenziali e assistenziali;
  - 11) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
  - 12) che il soggetto offerente si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività, prendendo conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio dell'attività stessa e che ha giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
  - 13) che il soggetto si impegna, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere il verbale di consegna predisposto dal Settore Tecnico, che farà fede come data di inizio del contratto e ciò nei termini dallo stesso richiesti.

L'amministrazione tratterà i dati acquisiti per le sole finalità di gara, garantendo per questo massima riservatezza a sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.. Titolare del Trattamento è il Segretario Generale.

Allegati: fac simile contratto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Giorgio Osele*



GCA00064.DOC

UFFICIO SEGRETERIA  
Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)  
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116  
Cod. Fisc. 00378700223  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COMUNE DI MALE'**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n. \_\_\_\_\_ - Atti pubblici Segretario comunale. -----

**OGGETTO:** Contratto di comodato per la concessione in uso dell'area a parco in località Regazzini di Malè per realizzazione e gestione percorsi avventura.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

ad ore \_\_\_\_\_ presso la sede municipale di Malè.-----

Avanti a me Osele dott. Giorgio Segretario comunale di Malè, tenuto a rogare i contratti di detto Comune in ossequio a quanto disposto dall'art. dall'art.64 della L.R. 21 ottobre 19, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile sono comparì i signori:-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in Malè,

Sindaco pro tempore del Comune di Malè, il quale dichiara di intervenire per questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, codice fiscale n.00378700223, autorizzato a'sensi di Statuto;-----

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, c.f. e nr. \_\_\_\_\_ di iscrizione nel registro delle imprese \_\_\_\_\_, ivi domiciliata per la carica, che interviene nel presente atto nella sua predetta qualità.-----

Detti comparenti, della cui identità personale sono io Segretario, personalmente certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare al presente atto quanto essi vanno qui convenendo;-----

**PREMESSO CHE**

Come giusta n. dd. è stato

assegnato in concessione d'uso, previa sospensione del vincolo di uso civico gravante la p.f. 909 in C.C. Malè, in loc. Regazzini di Malè, una superficie da destinare ad attività ludico-ricreative, parco avventura. L'affido è definito alle condizioni e patti già stabiliti negli atti di gara oltre che nel presente contratto.

Premesso tutto ciò tra le parti si conviene e si stipula il seguente -----

### CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO

#### Art. 1.

Il Comune di Malè concede in comodato alla , ditta

, a mezzo del proprio titolare sig.

circa ettari della p.f. 909 in C.C. Malè, area meglio nota come parco Regazzini, nella consistenza risultante dalla planimetria allegata sub.1 ed alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti di gara che seppur non materialmente alleati qui si richiamano, si accettano e si fanno propri ad ogni effetto. -----

#### Art. 2.

Tale bene dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'allestimento di un percorso avventura tanto da esser fatto divieto al concessionario di poter interessare o utilizzare alcun manufatto esistente, salvo autorizzazione ed accordo specifico. Considerate le finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire è fatto divieto di modificare la destinazione delle aree fatte oggetto di concessione salvo automatica revoca dell'affidamento. Nell'ambito della predetta destinazione l'assegnatario dovrà saper garantire il sicuro utilizzo degli spazi non aerei da parte della normale utenza, ancorché non interessata a partecipare all'attività ludico ricreativa promossa dai gestori del

parco avventura; in tal senso per nessuna ragione potranno essere utilizzati gli spazi ove esistono attrezzature permanenti di gioco per bambini. I percorsi di abilità dovranno essere aerei e come tali presentare soluzioni tecniche tali da non comportare la realizzazione di manufatti particolari, da non richiedere il taglio di piante o comunque comprometterne la corretta e ordinaria vita vegetativa. L'Ente in ogni momento potrà promuovere all'interno dell'area assegnata lavori di taglio colturale del bosco potendo per questo chiedere, con idoneo preavviso, la sospensione dell'attività senza che nulla abbia a pretendere e chiedere l'assegnataruio. Le scelte in ordine a materiali e loro messa in opera dovranno garantire un inserimento ambientale corretto e come tale non impattante. Relativamente a questioni attinenti la sicurezza si dovrà garantire che, anche nei momenti di assenza di custodia, sia precluso l'accesso alle diverse linee allestite.

### Art. 3.

Il presente contratto di comodato avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza con la data del , con facoltà di recesso anticipato da parte di entrambe le parti da comunicare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. In relazione a detta evenienza l'aggiudicatario corrisponderà a titolo di penale una somma pari a sei dodicesimi del canone pattuito oltre a dover corrispondere le mensilità che coprano il periodo di vigenza contrattuale fino a disdetta. Tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva di recedere anche in deroga a detta previsione nell'ipotesi che tale area, per intero o in parte possa servire per inderogabili e prioritarie esigenze ricollegabili ad un pubblico interesse. A scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un eguale periodo, per volontà

espressa e formale delle parti, con sottoscrizione di un nuovo contratto comunque subordinatamente a rinnovo della sospensione del vincolo di uso cibico gravante sulle aree e beni forestali. In ragione di detto vincolo il Concessionario è edotto di non poter chiedere nulla all'Ente, a fine periodo, in termini di avviamento o prelazione in caso di nuova assegnazione dell'area. --

#### Art. 4.

Per l'uso di tale bene il Comune esige un canone di concessione pari ad € ,00.- (diconsi euro /00) annui, indicizzato annualmente ISTAT, da versare in via anticipata a far data 1 giugno di ogni anno con primo accredito entro il 10.06.2015. Versamenti ritardati oltre i giorni 10 comporteranno l'applicazione di interessi legali maggiorati di 3 punti percentuali. -----

Sono a carico della ditta i seguenti oneri: -----

- Obbligo di assegnare alla conduzione del parco avventura soggetti aventi i requisiti tecnico-professionali richiesti da normativa provinciale.
- Costituzione di una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al canone annuo di concessione offerto, cauzione prestata in contanti a mezzo .
- Stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione dell'attività oggetto del contratto, polizza che dovrà essere presentata irrevocabilmente prima della formale sottoscrizione del verbale di consegna pena la risoluzione del presente negozio. -----
- Divieto di subconcedere o concedere il contratto senza autorizzazione del Comune di Malè. Tale inadempienza è considerata ipso iure causa di

risoluzione del contratto. -----

- I lavori di approntamento ed adattamento dell'area assegnata, così come pure l'acquisto di attrezzature compete al concessionario che al termine del periodo di affidamento dovrà provvedere, a propria cura e spese, allo smantellamento di ogni manufatto nel termine di scadenza del rapporto contrattuale. -----
- Acquisizione preventiva, per ogni opera realizzata, delle autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti, oltre che della proprietà. -----
- Cura della pulizia giornaliera e della manutenzione ordinaria periodica di luoghi, così come anche straordinaria per ciò che riguarda linee, materiali e attrezzature messe in opera dalla Ditta, così come delle aree sottostanti al percorso aereo. -----

#### Art. 5.

Il concessionario si obbliga a conservare e custodire i luoghi con cura e massima diligenza e a restituire gli stessi al Comune, al termine del contratto, in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso. Lo stesso non potrà apportare alcuna innovazione diversa da quanto già progettualizzato se non con il consenso della proprietà. -----

#### Art. 6.

La ditta concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatto doloso o colposo procurato da terzi o a terzi a qualsiasi titolo nell'uso della struttura, sia per attività diretta che indiretta e ciò anche per quanti avessero semplicemente a transitare nelle aree sottostanti le linee. -----

#### Art. 7.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli artt. 1803 e 1812 del Codice Civile ed alla deliberazione n. dd. che ancorché non allegata si intende integralmente richiamata. -----

Art. 8.

Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici per accertare che l'area sia mantenuta in perfetta efficienza ed in buono stato. Nell'ipotesi che il Comune accerti gravi carenze e negligenze nella gestione e manutenzione disporrà, previa notifica motivata, l'immediata revoca della concessione d'uso. -----

Art. 9.

Le spese della presente convenzione sono assunte a totale carico del Concessionario. Si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Il Comune di Malè, ai sensi dell'art.10 della L.31.12.1996 n.675, e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

E, richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su \_\_\_\_\_ pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 16.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In

presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato

digitalmente il presente documento informatico in formato pdf. -----

DITTA

IL COMUNE DI MALE'